
Rifiuti ospedalieri

Il TAR del Lazio impone la riscrittura del decreto, restano però confermate le norme per lo smaltimento delle parti anatomiche attraverso l'inumazione o la cremazione in cimiteri.

di Daniele Fogli

Il decreto del Ministero dell'Ambiente 25/5/1989 (G.U. n. 137 del 14/6/89) che riguarda lo smaltimento (cfr. ANTIGONE 1(89 pag. 16) dovrà essere riscritto, questo quanto il TAR Lazio ha imposto alla Amministrazione con una sentenza del 16/6/90. In particolare il TAR Lazio ha annullato il testo sub 4 e 5 dell'allegato 1 che riguarda l'assimilazione ai rifiuti urbani dei "campioni di urine, feci e sangue previa disinfezione" e di tutti i rifiuti espressamente esclusi dall'assimilabilità a quelli urbani, ma compresi nelle tipologie previste dal decreto stesso, purchè sottoposti a trattamento di sterilizzazione. Il TAR definisce il decreto "contraddittorio" e "troppo permissivo" nel senso che "consente l'avvio diretto dei rifiuti ospedalieri alle discariche per i rifiuti solidi urbani, previa la sola cautela della sterilizzazione con maggiori rischi per l'uomo e per l'ambiente. Inoltre il testo dell'art. 1 del decreto omette la quantificazione di "solidi" al genere rifiuti urbani, e i punti 1, 2 e 4 dell'allegato 1 consentono che anche i rifiuti ospedalieri "liquidi" possano essere assimilati ai rifiuti "solidi" urbani.

La sentenza del TAR annulla inoltre il punto 5 dell'allegato 1 in quanto esso considera assimilabili ai rifiuti solidi urbani anche i rifiuti sanitari espressamente esclusi dall'assimilabilità "purchè siano prima sottoposti a mera sterilizzazione". Tale procedimento è stato infatti definito dal TAR "meno garantista rispetto all'incenerimento", infatti quest'ultimo trattamento "elimina non solo il pericolo di infezione, ma anche la consistenza volumetrica e lesiva del rifiuto". La sentenza del TAR del Lazio elenca inoltre le regole cui devono essere sottoposti i rifiuti provenienti dagli ospedali: devono subire "idonei trattamenti di disinfezione o sterilizzazione sotto il controllo sanitario", devono essere immessi in contenitori ermeticamente chiusi, identificati e con

la dicitura esterna "rifiuti ospedalieri trattati".

Solo dopo aver rispettato tali procedure è possibile inviarli agli impianti di incenerimento e assimilarli come rifiuti urbani.

Rimangono pertanto pienamente operanti le norme contenute nell'Allegato 2 del citato decreto.

In particolare si ricorda che vengono classificati come rifiuti speciali, ai punti 6 e 7 dell'Allegato 2 del decreto, le parti anatomiche, i denti e le parti non riconoscibili.

Per i denti e le parti non riconoscibili viene previsto lo smaltimento a mezzo inceneritore.

Per le parti anatomiche si deve ricorrere alla inumazione o alla loro cremazione in cimiteri.

Inizialmente il TAR Lazio aveva emesso una sentenza di sospensiva del decreto in data 26/10/1989 (con provvedimento n. 1559), su ricorso di una ditta privata. Avverso tale sospensiva il Ministero dell'Ambiente e quello della Sanità ricorrevano al Consiglio di Stato.

Successivamente il 22/2/1990 il TAR Lazio ha pronunciato la sentenza di merito.

E' probabile che i due Ministeri interessati ricorrano anche su questa sentenza al Consiglio di Stato, ma per il trattamento delle parti anatomiche provenienti da strutture sanitarie il TAR Lazio non ha avuto nulla da obiettare e quindi ora è pienamente operante.

Se è chiara la possibilità di scelta fra inumazione e cremazione nei cimiteri sorge immediatamente un ulteriore problema.

Difatti le parti anatomiche necessitano di particolare cautele per il loro trasporto, ma in decreto è piuttosto avaro di notizie al riguardo; esso non precisa, per ogni tipo di rifiuto, le garanzie di tenuta e di consistenza dei materiali dei contenitori con cui essere avviati allo smaltimento.

Si pensi ad esempio a parti anatomiche destinate all'inumazione. Evidentemente non possono essere sepolte all'interno di sacchi di plastica che ne impedirebbero la mineralizzazione e allo stesso tempo sono necessarie cautele per il trasporto. Ma quali? Il decreto non le specifica. E' presumibile che casse di legno contenenti le parti anatomiche siano trasportate all'interno di contenitori stagni (ad es. di zinco saldato).

Difficoltà non ne dovrebbero sorgere se le parti anatomiche vengono invece avviate agli impianti di cremazione.

Dell'argomento ci si è già occupati (in ANTIGONE 1/90 pag. 32 e 36) e ora sottolineiamo solo che i problemi sono legati al numero di impianti di cremazione in funzione in Italia, pochi e dislocati soprattutto al Nord del Paese, in parte in via di ammodernamento.

Ci si domanda allora se non sia più produttiva - e in questa direzione va un pronunciamento della Commissione Funeraria Federgasacqua - di consentire che laddove non siano presenti impianti di cremazione, ma funzionanti invece impianti di incenerimento, dirottare colà le parti anatomiche ad esclusione dei feti e prodotti abortivi che andrebbero avviati ad inumazione nel cimitero. Tutto ciò che è destinato ad inumazione secondo la Federgasacqua dovrebbe seguire le norme di cui al D.P.R. 21/10/1975 n. 803 e quindi è necessario il seppellimento in cassa di legno avente le caratteristiche di cui all'art. 75 (spessore).

La Federgasacqua ha posto quesito al Ministero dell'Ambiente.

Gli operatori cimiteriali si attendono una pronta risposta.



Lutteurs; terre cuite de Larsa, début du II^e millénaire av. J. -C., Musée du Louvre